



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

Il Presidente f.f. dott.ssa Fulvia De Luca,
a scioglimento della riserva assunta in data 20 aprile 2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

richiamata preliminarmente ed integralmente l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2022;
richiamato il successivo provvedimento del 11 aprile 2023 reso all'esito dell'udienza del 28 marzo 2023, nel corso della quale sono state nuovamente sentite le parti presenti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, ed è stata ascoltata la minore
considerate le dichiarazioni rese dalla stessa dalla quali sono emerse rilevanti e preoccupanti criticità nella relazione con la figura genitoriale materna;
ribadita la necessità di approfondire la qualità della relazione intrattenuta da [redacted] con ciascun genitore e le competenze genitoriali delle parti;
lette le memorie del difensore di parte resistente depositate in data 17 e 18 aprile 2023;
esaminata la documentazione allegata;
visti gli esiti dell'udienza del 20 aprile 2023;
rilevato che le parti, nelle more degli accertamenti delegati ai Servizi Sociali e dell'avvio della richiesta CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, su suggerimento del Curatore Speciale ed al solo fine di stemperare la conflittualità tra le stesse esistente e di tutelare la figlia minore dopo aver molto apprezzabilmente concordato di provvisoriamente trasferire la figlia minore presso l'abitazione della nonna paterna, hanno posto in essere comportamenti assolutamente incompatibili con l'accordo provvisorio raggiunto in udienza;
rilevato che i fatti del 3 aprile 2023, così come riferiti dal difensore della ricorrente ed all'esito dei quali la stessa, immediatamente dopo il concordato e provvisorio trasferimento della figlia a casa della nonna paterna, ha sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo al marito di farvi rientro il giorno successivo, sono stati contestati dal resistente che, sentito in udienza, ha fornito una propria ricostruzione dell'accaduto, negando di aver usato violenza nei confronti del coniuge, ma di aver unicamente forzato la porta della camera della figlia trovata inspiegabilmente chiusa avendo necessità di recuperare effetti personali della minore;

evidenziato, in particolare, che lo stesso difensore della ricorrente si è limitata a riferire di un litigio tra le parti senza nulla specificare in ordine a comportamenti violenti che sarebbero stati tenuti dal resistente tali, comunque, da legittimare la condotta successivamente adottata dalla propria assistita; stigmatizzato, dunque, il comportamento della ricorrente che, dopo aver raggiunto l'accordo provvisorio di cui si è appena detto, ha provveduto a sostituire la serratura dell'abitazione familiare, così dimostrando di essere focalizzata sul conflitto con il coniuge a discapito dei prioritari interessi della figlia minore;

ritenuto, comunque, necessario, nelle more degli accertamenti in corso, venuto meno l'accordo provvisorio delle parti, a tutela della minore e riservata ogni valutazione e determinazione in punto responsabilità genitoriale all'esito degli accertamenti medesimi, disporre il provvisorio collocamento della stessa presso il padre, con il quale la minore appare intrattenere un rapporto sereno e di fiducia, nella casa familiare;

ritenuto, dunque, di assegnare provvisoriamente, nelle more degli accertamenti in corso, la casa familiare al padre ex art. 337 sexies c.c., con obbligo di rilascio immediato da parte della ricorrente; ritenuto che, in ragione della preoccupante criticità della relazione madre-figlia, così come emersa dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto e dallo scambio mail allegato alle note del Curatore Speciale della minore, allo stato, debba prevedersi la sospensione della frequentazione, con riserva di riavviarla, sussistendone le condizioni, nelle more degli accertamenti delegati tenuto conto degli elementi che progressivamente emergeranno;

ribadita l'assoluta necessità che la minore intraprenda con urgenza un percorso di sostegno psicologico;

rilevato che le parti hanno individuato la dott.ssa Sonia Cavenaghi;

ritenuto che, nel caso venisse meno l'accordo tra i genitori o la disponibilità di uno o di entrambi a sostenere le spese dell'intervento, debba essere immediatamente attivato il sostegno psicologico già delegato ai Servizi Sociali;

ritenuto non sussistere i presupposti per la revoca del Curatore Speciale che sta operando nell'interesse della minore, così come risulta dall'attività fino ad ora svolta, con ascolto della minore, contatti costanti con i Servizi Sociali delegati, richiesta di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare in considerazione della particolare complessità della situazione relazionale tra le parti, nonché con l'apprezzabile tentativo del raggiungimento di accordi provvisori tra le parti nell'interesse ed a tutela della medesima minore;

P.Q.M.

Ad integrazione dell'ordinanza presidenziale interlocutoria del 20 dicembre 2022, in via provvisoria, urgente ed interlocutoria, nelle more degli accertamenti delegati, così provvede:

- 1) Dispone che la minore rimanga collocata presso il padre, nell'abitazione familiare di Milano, via Mincio n. 12;
- 2) Assegna ex art. 337 sexies cc. a _____ la casa familiare, quale genitore collocatario della figlia minore;
- 3) Ordina a _____ di immediatamente rilasciare la casa familiare;
- 4) Dispone la sospensione della frequentazione materna, con riserva di riavviarla, sussistendone le condizioni, nelle more degli accertamenti delegati, tenuto conto degli elementi che progressivamente emergeranno;
- 5) Conferma, per il resto, l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2022, disponendo che i Servizi Sociali del comune di Milano provvedano a trasmettere al Tribunale, entro il **31 maggio 2023**, la relazione già richiesta al punto n. 3 dell'ordinanza richiamata;
- 6) Rinvia per esame ed ulteriore trattazione all'udienza presidenziale del **6 giugno 2023 ore 11.30**.

SI COMUNICHI alle parti, al Curatore Speciale della minore, avv. Alessandra Fornesi, ed ai Servizi Sociali del comune di Milano.

Milano, 24/04/2023

Il Presidente f.f.
dott.ssa Fulvia De Luca